



## **DECRETO DEL PRESIDENTE**

### **n. 16**

**OGGETTO: Concessione in uso gratuito di mq 532 della p.ed. 337 C.C. Vezzano al Comune di Vallelaghi da adibirsi a parcheggio pubblico e viabilità.**

L'anno duemilaventiquattro addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **14:40** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallelaghi, il Presidente della Comunità, dott. Luca Sommadossi, nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 11.08.2022, ha adottato il presente DECRETO indicato in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale dott.ssa Monica Cagol.

**OGGETTO:** Concessione in uso gratuito di mq 532 della p.ed. 337 C.C. Vezzano al Comune di Valledlaghi da adibirsi a parcheggio pubblico e viabilità.

## **IL PRESIDENTE**

Premesso che:

- la Comunità della Valle dei Laghi ha recentemente acquisito a titolo gratuito dalla Provincia Autonoma di Trento, la proprietà della p.ed. 337 in C.C. Vezzano,
- La particella edificiale sopra indicata si trova su via Roma, affacciata alla via Nazionale che costituisce il passaggio della S.S. 45 bis nell'abitato di Vezzano, in posizione visibile, nella parte sud del paese.
- Il compendio è costituito da un terreno di catastali mq 1.375 su cui è stato eretto un edificio di un piano fuori terra, adibito ad uffici; la restante area pertinenziale non edificata risulta in parte composta da un parcheggio con quattordici posti macchina.
- la Comunità ha richiesto tale acquisizione al fine di valorizzare e potenziare l'ufficio informazioni turistiche della Valle dei Laghi individuando un punto di riferimento informativo per tutta la Valle, in posizione strategica.
- la cessione a titolo gratuito è avvenuta in conformità al disposto dell'art. 38, comma 1, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il quale prevede precise modalità di utilizzo del bene stesso ed in particolare il divieto, per la Comunità della Valle dei Laghi, di alienarlo o di distoglierlo dalla pubblica destinazione indicata nel provvedimento di approvazione della cessione gratuita, salvo l'autorizzazione in tal senso della Giunta provinciale.
- con nota prot. 1508 del 01.02.2024 l'amministrazione comunale di Valledlaghi ha chiesto alla Comunità di Valle di sottoscrivere apposito atto con il quale la Comunità medesima conceda in uso gratuito al Comune di Valledlaghi parte della p.ed. 337 in C.C. Vezzano, per una superficie di mq 532 in quanto trattasi di fascia parcheggio destinata al pubblico utilizzo, come tale rientrante nelle competenze proprie dell'amministrazione comunale, che ne assumerebbe gli oneri di manutenzione ordinaria, garantendone la costante fruibilità per l'utenza.
- con nota di data 08.02.2024 prot. 945, il Presidente della Comunità di Valle ha condiviso le motivazioni e espresso parere favorevole alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Tutto ciò premesso:

Vista la bozza di contratto di concessione in uso, concordata tra le parti, finalizzata alla concessione al Comune di Valledlaghi dell'area come sopra identificata, per una durata ventennale.

Considerato che il Comune di Valledlaghi, quale concessionario dell'area di cui trattasi, assumerà a proprio carico tutte le spese relative alla manutenzione dell'area parcheggio, potendone garantire la messa a disposizione dei censiti.

Ricordato infatti che la Comunità di Valle non ha alla proprie dipendenze personale che si occupi di manutenzione delle aree pubbliche, né tanto meno agenti di polizia locale e ritenuto pertanto che il pubblico interesse possa essere meglio garantito per il tramite dell'amministrazione comunale.

Dato atto che la messa a disposizione delle aree parcheggio di cui sopra consente, in definitiva, di ampliare la disponibilità di aree di sosta a favore della frazione di Vezzano e di garantire una più idonea via di accesso alla nuova lottizzazione recentemente completata in adiacenza.

Ritenuto pertanto che la concessione in uso a titolo gratuito dell'area oggetto del presente provvedimento possa considerarsi adeguatamente giustificata dalle motivazioni sin qui addotte.

Preso atto che la sottoscrizione del contratto di concessione in uso non distoglie l'area dalla pubblica destinazione, come previsto dall'art. 38 comma 1 della Legge provinciale 23/1990 che espressamente dispone:

*"Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico*

*interesse del soggetto beneficiario; **quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi***"

Richiamato inoltre l'articolo 43 della citata legge provinciale 23/1990 che ai commi 3 e 4 dispone:

*3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.*

*4. Gli usi particolari di cui ai commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.*

Trattandosi di atto a titolo gratuito a favore del Comune, tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di comodato saranno a carico del Comune medesimo che provvederà allo svolgimento delle relative incombenze, come consentito dall'articolo 9 comma 1 della L.P. 23 del 19/07/1990.

**Ricordato** che:

- l'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e l'art. 48 della L.P. n. 18/2015 prevedono che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Tali disposizioni sono adottate con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- l'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. prevede un'applicazione graduale del nuovo sistema contabile disponendo il posticipo di un anno di alcuni principi. Dal 2017 gli EE.LL. trentini adottano quindi gli schemi di bilancio previsti dal nuovo sistema contabile, con valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria;
- in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, sancito all'allegato 1 previsto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- il punto 2 dell'All. 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

**Visti:**

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige(C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- la L.p. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visti:

- la deliberazione n. 39 dd. 27.12.2023, adottata dal Consiglio dei Sindaci della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;
- il decreto n. 202 dd. 28.12.2023, adottato dal Presidente della Comunità, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 nella sua parte finanziaria;
- il decreto n. 10 dd. 01.02.2024, adottato dal Presidente della Comunità, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024 - 2026 per la parte concernente i compiti di gestione assegnati ai responsabili di servizio e ufficio.

Richiamate inoltre:

- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni in provincia di Trento e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, "Codice dei contratti";

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di decreto il Segretario Generale, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 185 del del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla medesima proposta di decreto il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

**Visto** che in base agli atti sopracitati, la competenza ad adottare il presente decreto è del Presidente della Comunità.

## DECRETA

1. di autorizzare la stipula di un contratto di concessione in uso a titolo gratuito, a favore del Comune di Vallelaghi fino alla data del 30.12.2043 di mq 532 della p.ed. 337 C.C. Vezzano da adibirsi a parcheggio pubblico e viabilità, così come meglio identificati nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. di approvare lo schema di contratto di concessione in uso, anch'esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso contiene tutte le condizioni e clausole che disciplinano il rapporto contrattuale.
3. di dare atto che che la concessione in uso avviene a titolo gratuito e che la sottoscrizione del contratto di comodato impegna l'amministrazione comunale a garantire che l'area non venga sottratta alla pubblica destinazione, come previsto dall'art. 38 comma 1 della Legge provinciale 23/1990 e ad assicurarne la manutenzione ordinaria per tutta la durata del contratto.
4. di incaricare il Presidente pro tempore di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 2 del presente dispositivo.
5. di precisare che le spese di registrazione sono a carico del Comune di Vallelaghi che provvederà anche alla registrazione del contratto, ove dovuta.
6. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

Allegati:

- planimetria
- schema di contratto di concessione in uso

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente</p> <p><i>dott. Luca Sommadossi</i></p>		<p>il Segretario Generale</p> <p><i>dott.ssa Monica Cagol</i></p>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*